



Schema di Accordo Quadro (Lavori)

Aggiornato al D.Lgs 36/2023 e al D.Lgs 209/2024

ID. 4710 Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel Territorio della Città metropolitana di Genova – annualità 2026- 2029

Sommario

Sommario	1
Premessa.....	4
I. PARTE GENERALE	7
Articolo 1 Oggetto	7
Articolo 2 Documenti contrattuali	10
Articolo 3 Valore dell'Accordo Quadro	11
Articolo 4 Durata dell'Accordo Quadro.....	12
Articolo 5 Garanzia definitiva.....	13
5.1 Garanzia definitiva sull'Accordo Quadro	13
5.2 Garanzia definitiva sui Contratti Derivati	15
5.3 Disciplina comune	16
Articolo 6 Cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati	17

Articolo 7	Referente contrattuale	18
II. DISCIPLINA SPECIFICA DEI CONTRATTI DERIVATI		20
Articolo 8	Contratti derivati	20
Articolo 9	Durata dei contratti derivati.....	23
Articolo 10	Revisione prezzi	23
Articolo 11	Programma di esecuzione dei lavori	26
Articolo 12	Termini di esecuzione dei lavori	28
Articolo 13	Sospensione e ripresa dei lavori	30
Articolo 14	Ultimazione dei lavori	32
Articolo 15	Oneri a carico dell'appaltatore.....	34
Articolo 16	Subappalto	34
Articolo 17	Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	39
Articolo 18	Obblighi di comunicazione all'Amministrazione contraente	43
Articolo 19	Polizze assicurative	43
Articolo 20	Contabilità e pagamenti.....	46
Articolo 21	Tracciabilità dei pagamenti	54
Articolo 22	Modalità e termine di collaudo.....	56
III. ALTRE DISPOSIZIONI		57
Articolo 23	Modalità di comunicazione.....	58
Articolo 24	Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro	58
Articolo 25	Oneri delle Amministrazioni contraenti	59
Articolo 26	Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati	60
26.1	Penali sull'Accordo Quadro	60
26.2	Penali sui contratti derivati e premio di accelerazione	62
Articolo 27	Risoluzione e recesso.....	65
27.1	Risoluzione dell'Accordo Quadro	65
27.2	Risoluzione del Contratto Derivato	67
27.3	Diffida ad adempiere	71
27.4	Recesso.....	72

27.5	Effetti della risoluzione e del recesso	72
Articolo 28	Misure anticorruzione	73
Articolo 29	Tutela della riservatezza	76
Articolo 30	Criteri ambientali minimi	78
Articolo 31	Controversie e Foro competente	78
Articolo 32	Patto di Integrità	79
Articolo 33	Spese contrattuali	79

Premessa

(Preambolo e premessa: vedi contratto per lavori)

(....)

La Città Metropolitana di Genova ha stabilito di procedere alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, così come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (d'ora innanzi Codice), a seguito di procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di competenza della Città Metropolitana di Genova.

Inoltre, la Città Metropolitana di Genova ha esteso ad altri Enti – in particolare ai Comuni del proprio territorio - il processo continuo di miglioramento degli obiettivi intrapresi e l'esperienza acquisita dalla Città Metropolitana di Genova nel percorso ormai pluriennale di gestione della manutenzione stradale.

Per realizzare queste finalità ha ritenuto, quale strumento più efficace e funzionale, quello dell'Accordo Quadro, per una durata di 48 mesi per garantire una maggiore continuità operativa nel tempo, prevedendo una suddivisione nei sei seguenti lotti:

L'Accordo Quadro è relativo ai seguenti n. 6 (sei) lotti:

lotto 1 Interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino

della sovrastruttura stradale delle strade di competenza della Città metropolitana di Genova zona Ponente

lotto 2 Interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade di competenza della Città metropolitana di Genova zona Centro

lotto 3 Interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade di competenza della Città metropolitana di Genova zona Levante

lotto 4 Interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade di competenza dei Comuni ricompresi nel Territorio della Città metropolitana di Genova ricadenti in zona Ponente

lotto 5 Interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade di competenza dei Comuni ricompresi nel Territorio della Città metropolitana di Genova ricadenti in zona Centro

lotto 6 Interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade di competenza dei Comuni ricompresi nel Territorio della Città metropolitana di Genova ricadenti in zona Levante

La tipologia di interventi richiesti dal punto di vista operativo, meglio descritti negli elaborati di progetto, sono di seguito sintetizzati:

- a. INTERVENTO DI TIPO A - rifacimento del solo strato di usura:
fase A.1 – asportazione del vecchio strato di usura; fase A.2 – stesa del nuovo tappeto di usura;
- b. INTERVENTO DI TIPO B – rifacimento dello strato binder e dello strato di usura: fase B.1 – asportazione totale del vecchio manto; fase B.2 – stesa del nuovo binder e tappeto d'usura.

Nel presente Accordo Quadro si definiscono:

Accordo Quadro: Il contratto che disciplina i rapporti tra la Stazione appaltante e il Soggetto Aggiudicatario

Amministrazione o Stazione appaltante: la Città metropolitana di Genova

Amministrazione contraente o Committente: la Pubblica Amministrazione che aderisce all'Accordo Quadro e attiva i contratti derivati.

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula l'Accordo Quadro in quanto aggiudicatario

Codice: Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i

Contratto Derivato: Il contratto attivato a mezzo emissione Ordinativo Principale di Lavori (OPL) dall'Amministrazione contraente con il Soggetto Aggiudicatario per l'individuazione delle prestazioni richieste che recepisce le condizioni contrattuali previste dall'Accordo Quadro e dai documenti da esso richiamati

Ordinativo Principale di Lavori (OPL): Documento con il quale si perfeziona il contratto derivato e con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano l'Accordo Quadro alle condizioni tecniche ed economiche previste dall'Accordo Quadro stesso

Referente contrattuale: soggetto nominato a rappresentare ad ogni effetto il Soggetto Aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante e di tutte le Amministrazioni Contraenti con specifico riferimento agli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro

RUP (Responsabile Unico di Progetto):

- per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'Accordo Quadro è il soggetto individuato dalla Stazione appaltante;
- per il contratto derivato è il soggetto individuato dall'Amministrazione Contraente

I. PARTE GENERALE

Articolo 1 Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente Accordo Quadro

La Città Metropolitana di Genova, come sopra rappresentata, affida a (.....), e per essa al Sig. (.....), il quale nella precitata sua qualità accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'Accordo

Quadro per l'affidamento dei lavori di “(.....)”

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'Accordo Quadro ha la finalità di fissare le clausole contrattuali da applicare come vincolanti per gli appalti da affidare durante il periodo di vigenza contrattuale. L'impresa, con la stipulazione dell'Accordo Quadro si impegna ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti dall'Accordo Quadro, gli ordinativi relativi agli appalti che saranno ad essa affidati.

L'oggetto dell'appalto comprende gli interventi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della pavimentazione stradale appartenente alla viabilità della Città Metropolitana di Genova e di competenza dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana individuati nel Capitolato speciale d'Appalto, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato speciale d'Appalto e, nell'Offerta presentata dall'Appaltatore.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione né per la Città Metropolitana né per le Amministrazioni contraenti in merito all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prestazioni. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere né dalla Città Metropolitana né dalle

Amministrazioni contraenti, in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro.

Per il Lotto di cui è aggiudicatario, l'operatore economico ha l'obbligo di garantire l'attivazione di minimo tre 3 (tre) interventi in contemporanea e di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento richiesto in relazione ai contratti derivati, venga effettuato a regola d'arte entro il periodo stabilito dal cronoprogramma del progetto esecutivo allegato al contratto derivato.

Per quanto riguarda i lotti 4,5,6, relativi a interventi su strade di competenza dei Comuni ricompresi nel Territorio della Città metropolitana di Genova, qualora per il singolo lotto dovessero essere presentati Richieste di Attivazione Ordinativo Principale di Lavoro - ROPL contemporaneamente da diversi Comuni, l'appaltatore comunicherà l'accettazione secondo l'ordine di presentazione della ROPL (farà fede la data del protocollo di invio) e dovrà garantire l'esecuzione di minimo di tre interventi in contemporanea. Per gli interventi successivi al numero tre, l'appaltatore subordina l'accettazione all'accordo sui termini di avvio dell'esecuzione e durata dell'intervento.

Si precisa che l'importo minimo garantito per l'attivazione del singolo intervento risulta essere di € 50.000,00 al netto del ribasso d'asta

compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. E' facoltà per l'appaltatore accettare anche importi inferiori all'importo minimo sopra indicato.

Articolo 2 Documenti contrattuali

L'Accordo Quadro è regolato dal Codice, dalle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, da tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente documento:

- il Capitolato speciale d'Appalto ("Allegato"), ed i relativi allegati, firmati digitalmente dalle parti e allegati come file aventi le seguenti impronte HASH: (.....)
- l'Elenco Prezzi ("Allegato"), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: (.....)

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

- l'offerta, relativa al lotto n.

costituita dai seguenti file:

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----";
nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----";
nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----";

- gli elaborati grafici progettuali, inseriti tra i documenti di gara e pubblicati sulla piattaforma "Tuttogare" al seguente link: (...)
- la relazione CAM

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente Accordo Quadro.

I Contratti derivati sono altresì regolati da quanto stabilito negli Ordinativi Principali e secondo i termini indicati nel Verbale di Consegna.

(.....eventuali specificità, es. CAM)

Articolo 3 Valore dell'Accordo Quadro

Il valore dei singoli lotti dell'Accordo Quadro è frutto di una stima presunta del numero e del fabbisogno delle Amministrazioni che attiveranno i contratti derivati nell'arco temporale di durata dello stesso. Tale stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa e vincolante, né per la Stazione Appaltante, né per le Amministrazioni del territorio interessato, nei confronti degli aggiudicatari e sottoscrittori dell'Accordo Quadro.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei contratti derivati previsti dall'Accordo Quadro.

L'importo complessivo del singolo lotto

_____ dell'Accordo

Quadro aggiudicato a seguito della gara è pari, per l'intera sua durata massima di 48 (quarantotto) mesi, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 4 e 9, a:

lotto n. _____ Euro (importo

in cifre e in lettere) oneri fiscali esclusi. (Eventualmente riportare costi manodopera e oneri di sicurezza);

L'importo aggiudicato è uguale a quello a base di gara; il ribasso offerto in sede di gara, di cui all'offerta economica, pari a (.... %), viene applicato su tutti i prezzi dell'elenco prezzi contrattuale.

L'importo dell'Accordo Quadro per ogni singolo lotto rappresenta l'importo massimo raggiungibile per effetto dei contratti derivati con i quali le Amministrazioni contraenti attivano l'esecuzione dei lavori nel periodo di validità dello stesso Accordo Quadro, salvo quanto disposto dall'articolo 120, comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in relazione a ogni singolo contratto derivato.

Articolo 4 Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha una durata massima presunta di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l'anticipato esaurimento dell'importo di cui al precedente articolo 3.

I Contratti derivati non possono avere scadenza superiore di 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro (c.d. "ultrattività dei contratti derivati"), a condizione che vi sia la relativa disponibilità nel valore dell'Accordo Quadro per il singolo lotto di afferenza e che il Contratto derivato sia affidato prima della scadenza dell'Accordo stesso. L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

La validità dell'Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all'attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante o delle Amministrazioni contraenti.

Articolo 5 Garanzia definitiva

5.1 Garanzia definitiva sull'Accordo Quadro

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, garanzia fideiussoria n (.....) rilasciata il (...data....) da (..... Assicurazione , Agenzia.....), per una somma garantita di € numero in cifre,00#, pari al 2% del valore

dell'Accordo Quadro <OPPURE> pari al (...) % del valore dell'Accordo Quadro, giuste le riduzioni di legge di cui all'articolo 106 comma 8 <..>

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell'Accordo Quadro.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire

motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e preclude l'attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni contraenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dell'Appaltatore.

5.2 Garanzia definitiva sui Contratti Derivati

Con riferimento a ciascun contratto derivato attivato l'Appaltatore costituisce la garanzia definitiva in misura pari al 10% del valore del contratto derivato, ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36., fatte salve le maggiorazioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e le riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8.

La garanzia assicura gli obblighi assunti dall'Appaltatore per effetto dell'attivazione del relativo contratto derivato.

La garanzia definitiva costituita a favore dell'Amministrazione

contraente è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia definitiva costituita in funzione del contratto derivato ha validità fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Lo svincolo ha luogo con l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

L'Appaltatore deve altresì costituire e consegnare all'Amministrazione contraente le ulteriori garanzie di cui al successivo articolo 19.

5.3 Disciplina comune

Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dalla sottoscrizione del contratto derivato.

La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15

(quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione Contraente.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto derivato può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e preclude l'attivazione del contratto derivato o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

La Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti esercitano i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni contraenti la possibilità reciproca di richiedere l'escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate.

La Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti devono comunicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione.

Articolo 6 Cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro o dei contratti derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Codice.

Articolo 7 Referente contrattuale

L'Appaltatore,

<ALTERNATIVA: se il Referente è rappresentante legale oppure procuratore speciale già munito di procura ad hoc per la gestione dell'Accordo Quadro>

con propria nota del (data) acquisita agli atti dalla Stazione Appaltante

<OVVERO: negli altri casi>

con scrittura privata autenticata del (data) a firma del notaio (.....) n. (.....) di Raccolta

<FINE ALTERNATIVA>

ha nominato quale Referente contrattuale per l'Accordo Quadro il Sig. (.....), che lo rappresenta con poteri di firma, in tutti i rapporti intercorrenti con la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per l'operato del suo rappresentante.

Il Referente contrattuale, in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico, assicura l'esecuzione dei lavori in modo conforme al presente Accordo Quadro, al Capitolato speciale d'appalto, ai documenti progettuali e all'offerta presentata.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contraddittorio al Referente dell'Accordo Quadro si intendono, anche ai fini della decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate all'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente contrattuale ad assicurare lo svolgimento dell'incarico, l'Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; l'avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni contraenti.

È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente contrattuale sulla base di congrua motivazione.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati dalla Stazione Appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la gestione dell'Accordo Quadro e dei rapporti discendenti.

Il referente per l'Accordo Quadro per la Stazione appaltante è individuato nel Responsabile Unico del Progetto dell'Accordo Quadro, Hp nel caso di lotto relativo alle strade di competenza dei Comuni. Il referente per il singolo contratto derivato è il Responsabile Unico individuato dal Comune.

II. DISCIPLINA SPECIFICA DEI CONTRATTI DERIVATI

Articolo 8 Contratti derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni contraenti possono attivare i contratti derivati nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro per singolo lotto di afferenza e secondo le modalità descritte nel Quadro Sinottico allegato al presente Accordo Quadro e relativi modelli per l'attivazione allegati. Ogni Amministrazione contraente può attivare uno o più contratti derivati, sulla base di variabili quali esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

È possibile attivare due tipologie distinte di Contratto Derivato:

- 1) Contratto Derivato per il singolo intervento;
- 2) Contratto Derivato per interventi plurimi.

Conseguentemente, con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'impresa contraente si obbliga ad assumere tutti i lavori che saranno successivamente richiesti in base all'Accordo Quadro ed a realizzarli alle clausole ivi previste.

L'impresa ha l'obbligo di mettere in atto e mantenere per tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro la struttura operativa e le modalità organizzative da questa descritta nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'attivazione dei contratti derivati da parte delle Amministrazioni richiedenti è disciplinato nell'allegato Quadro sinottico al presente Accordo Quadro.

Ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del Codice, quando in fase di stipula dei contratti derivati non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, in forza degli artt. 9, 60 e 120 del Codice, è fatta salva la facoltà dell'Appaltatore o dell'Amministrazione contraente di non procedere alla stipula.

Il contratto derivato è costituito, all'esito del suddetto processo, con l'emissione dell'Ordinativo Principale (OPL). Non è prevista nessun'altra forma di stipula del contratto derivato.

La Stazione Appaltante riceve per conoscenza e per gli opportuni controlli, contestualmente alla loro emissione, in caso contratti

derivati attivati dai Comuni, la Richiesta Preliminare e copia dell'Ordinativo Principale, in caso di contratti derivati attivati dalla Direzione Territorio e Mobilità di Città metropolitana di Genova, la Comunicazione di Capienza dell'Accordo Quadro, l'Ordinativo Principale e gli eventuali Atti Aggiuntivi all'ordinativo principale.

Il contratto derivato è stipulato **“a misura”**, per cui l'importo contrattuale complessivo può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Il contratto derivato indica la suddivisione percentuale dell'importo contrattuale secondo la categoria prevalente (articolo 32 dell'Allegato I.7 del Codice).

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale.

Sono altresì a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di

viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

La forma e le dimensioni delle opere che rappresentano l'oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto.

Articolo 9 Durata dei contratti derivati

La durata dei singoli contratti derivati è stabilita dall'Amministrazione contraente al momento dell'attivazione.

In ogni caso il contratto derivato non può avere durata superiore ai 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro.

Articolo 10 Revisione prezzi

Per tutti i lotti la revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Codice, all'art. 6 dell'allegato II.2 bis del Codice, qualora, nel corso del periodo di validità del contratto derivato, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'intervento in aumento o in diminuzione superiore al 3 per cento dell'importo complessivo del contratto derivato, opera la revisione dei prezzi nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

A decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'art. 60 comma 4 del Codice e dell'art. 6 dell'allegato II.2 bis del Codice, il progettista individua al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo quadro, sul relativo importo complessivo al netto del ribasso, l'indice sintetico revisionale, quale media ponderata degli indici selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'Istat, ai sensi dell'art. 60 comma 4 del Codice, sulla base di tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla tabella A acclusa all'allegato II 2 bis al Codice, tenuto conto delle lavorazioni poste a base di gara.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione dell'accordo quadro.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato II.2 bis del Codice la Stazione Appaltante monitora l'andamento degli indici con cadenza coincidente a quella degli aggiornamenti come definiti con i successivi decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nelle more dell'elaborazione degli Indici sintetici da adottarsi, ai sensi del comma 4 quater dell'art. 60 del Codice, con provvedimento del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 16

comma 2 dell'allegato II.2 bis al Codice la revisione opera applicando gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati sul portale istituzionale dell'Istat in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione della informazione statistica ufficiale. In considerazione della tipologia di lavori oggetto dell'accordo quadro si fa riferimento all'indice "*strada con tratto in galleria*".

Sono escluse da revisione le lavorazioni ancora da eseguirsi che non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della procedura se eseguite nel rispetto del cronoprogramma di progetto esecutivo, purché il ritardo sia imputabile a fatto dipendente dall'operatore economico.

L'Amministrazione contraente tramite il proprio RUP provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della revisione prezzi di cui al presente articolo e a darne comunicazione all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni.

Il RUP, entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni,

comunica all'Appaltatore le somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno essere inserite in fattura con indicazione di un'apposita voce separata

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del Codice, quando in fase di esecuzione dei singoli contratti derivati dell'Accordo Quadro non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione contraente o dell'Appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del Codice.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 del Codice, dall'articolo 5 dell'Allegato II.14 del Codice, e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 11 Programma di esecuzione dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori oggetto di un contratto derivato l'esecutore ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione contraente il programma di esecuzione dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione contraente nell'Ordinativo Principale, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali.

Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori e dal RUP, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si pronunci il programma s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni evidentemente incompatibili.

Il programma presentato dall'esecutore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione contraente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione contraente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione contraente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree

comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione contraente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione contraente;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato

Articolo 12 Termini di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel contratto derivato è determinato dall'Ordinativo Principale e si intende espresso in giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall'Appaltatore, di cui all'articolo 11

del presente Accordo Quadro.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall'articolo 13 del presente Accordo Quadro.

Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, sono compresi anche:

- i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori;
- i giorni di andamento stagionale sfavorevole;
- l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;
- le ferie contrattuali.

L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione

contraente ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 13 Sospensione e ripresa dei lavori

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto derivato, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Codice e all'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice.

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa.

Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Direttore dei Lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti dall'art.8 dell'Allegato II.14 al Codice.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il

RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Articolo 14 Ultimazione dei lavori

Al termine delle opere l'esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.

Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto derivato, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora l'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnerà all'esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che

accerti l'avvenuto adempimento documentale. Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro.

Articolo 15 Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta dal soggetto, abilitato secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, il cui nominativo deve essere comunicato dall'Appaltatore all'Amministrazione contraente prima della consegna dei lavori.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione contraente le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

Articolo 16 Subappalto

Il contratto di accordo quadro non può essere subappaltato.

Le lavorazioni di ciascun contratto derivato potranno essere subappaltate, previa autorizzazione di ciascun Soggetto contraente, secondo quanto disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.i..

Condizione necessaria è che all'atto dell'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'accordo quadro il concorrente abbia dichiarato

l'intenzione di avvalersi del subappalto per le relative tipologie di lavorazioni. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

ALTERNATIVA, SE L'O.E. HA DICHIARATO DI VOLER SUBAPPALTARE>

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art.119 del Codice.

L'Appaltatore non può affidare a terzi, a pena di nullità del relativo contratto, l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro relativamente al singolo contratto derivato nonché la prevalente esecuzione delle medesime. <EVENTUALE>

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni relative a (...) <FINE EVENTUALE>

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

(...)

<OVVERO>

Le predette prestazioni subappaltabili possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

<FINE ALTERNATIVA>

<ALTERNATIVA>

Relativamente a ciascun contratto derivato l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice, si obbliga ad affidare in subappalto una quota non inferiore al 20 per cento del totale delle prestazioni subappaltate a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

<OVVERO SE INDICATO IN SEDE DI OFFERTA E MOTIVATO>

L'Appaltatore ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice si obbliga, come indicato in sede di offerta, in ragione dell'oggetto o delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, ad affidare in subappalto una quota del (....) per cento del totale delle prestazioni subappaltate a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

<FINE ALTERNATIVA>

L'Appaltatore si obbliga a presentare all'Amministrazione contraente, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- 2) dichiarazione relativa alla percentuale dei subappalti fino a quel momento affidati a piccole e medie imprese;

3) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:

- a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice;
- b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
- c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
- d) l'impegno dell'Appaltatore ad applicare, nei confronti del subappaltatore, il meccanismo della revisione prezzi con le modalità di cui all'articolo 10 del presente Accordo Quadro e all'Allegato II.2 bis al Codice, ivi richiamato;
- e) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore.

4) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;

5) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione contraente, prima dell'inizio

dell'esecuzione e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti dell'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni subappaltate.

<OPPURE – SE L'O.E. NON HA DICHIARATO DI VOLER SUBAPPALTARE>

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 comma 4 lettera c) del Codice, il subappalto non è ammesso.

<FINE ALTERNATIVA>

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice, l'Appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione contraente, prima dell'inizio della prestazione oggetto del presente Accordo Quadro, i contratti stipulati con gli eventuali sub-fornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all'art.119 del Codice, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile

<EVENTUALE, se l'Appaltatore occupa un numero inferiore a 15 dipendenti>

L'Appaltatore dichiara di occupare, alla data del presente Accordo Quadro, meno di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui articolo 1 comma 1, 2 e 3 dell'Allegato II.3 al Codice

<FINE EVENTUALE>

< EVENTUALE, se l'Appaltatore occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non maggiore di 50>

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice l'Appaltatore, entro sei mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro è tenuto a consegnare al RUP dell'Accordo quadro una relazione di genere sulla situazione del

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice l'Appaltatore è altresì tenuto a consegnare al RUP dell'Accordo quadro, nel termine previsto dal comma precedente, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (ovvero la dichiarazione del rappresentante legale che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili) e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

<FINE EVENTUALE>

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Codice.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione contraente ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n.108/2021 potranno essere considerate dall'Amministrazione

contraente grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Codice.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 18 Obblighi di comunicazione all'Amministrazione contraente

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al RUP dell'Amministrazione contraente i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Articolo 19 Polizze assicurative

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto derivato deve costituire e consegnare all'Amministrazione contraente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice, con le seguenti caratteristiche:

- Committente: Amministrazione contraente;
- Assicurato: Amministrazione contraente/Impresa
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa:

è previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi in funzione anticipatamente, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa
- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.
- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere:	importo contratto derivato (IVA compresa)
--------	---

Responsabilità Civile per danni: Euro 500.000,00#

NB. Ai sensi dell'art. 117 c.10 del Codice il massimale della polizza per responsabilità civile per danni a terzi è pari al 5% delle opere assicurate (quindi la somma delle opere e demolizioni indicate) con un minimo di €. 500.000,00, quindi per importi < a 10.000.000 di euro il massimale sarà sempre la quota minima

2) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione concessa dall'Amministrazione contraente, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Codice;

3) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Codice.

<EVENTUALE (Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del Codice quindi @@@@ Euro)>

4) una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, avente le caratteristiche di cui all'articolo 117 comma 11 del Codice.

<FINE EVENTUALE>

Articolo 20 Contabilità e pagamenti

Nella gestione dei contratti derivati, la contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto e dell'Allegato II.14 al Codice.

L'Amministrazione contraente, in ottemperanza all'articolo 125 comma 1 del Codice, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione contraente corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice, non inferiore a Euro 100.000,00# (centomila/00) e comunque con cadenza mensile.

<EVENTUALE, QUALORA ENTRO LA DATA DELL'AGGIUDICAZIONE SIA ENTRATO IN VIGORE IL DECRETO DEL MIT DI CUI ALL'ARTICOLO 60 COMMA 4 DEL CODICE>

In aggiunta a quanto sopra verrà adottato uno stato di avanzamento dei lavori in occasione dell'adozione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 10 del presente contratto, e dei suoi successivi aggiornamenti.

<FINE EVENTUALE>

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori, accertato il raggiungimento delle condizioni contrattuali, adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) .

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento all'Amministrazione contraente, la quale procede al pagamento.

Il direttore dei lavori provvede altresì ad accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della revisione prezzi, di cui all'articolo 5 del presente contratto, e in caso positivo, a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati. Il direttore dei lavori trasmette al RUP, ad integrazione di ciascuno stato di

avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125 comma 3 del Codice, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B <OVVERO> Tabella C < > dell'Allegato II.2-bis al Codice.

L'amministrazione contraente provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, il RUP verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

Il direttore dei lavori, qualora l'importo e le caratteristiche del contratto lo consentano, può disporre modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui al citato articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale.

L'emissione della fattura da parte dell'esecutore è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP, fatta salva

l'inerzia del RUP medesimo, nel qual caso l'esecutore può emettere fattura decorsi almeno sette giorni dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione contraente procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti

successivi.

Nei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Codice, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'Amministrazione contraente, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione contraente, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell'opera;
- alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 15 del presente contratto;
- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera;

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L'Amministrazione contraente svincola le ritenute sui pagamenti in acconto <EVENTUALE: se c'è garanzia definitiva> e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'articolo 117 comma 8 del Codice, <FINE EVENTUALE> in sede di liquidazione del conto finale dopo la presa d'atto del collaudo provvisorio.

Le fatture saranno emesse all'adozione del relativo certificato di pagamento, fermo restando che l'emissione della fattura non è subordinata al rilascio del certificato. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma

elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Le fatture dovranno riportare il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), indicato dalle Amministrazioni contraenti.

Ogni fattura dovrà altresì riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione contraente di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del "reverse charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA), con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 21 Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'Amministrazione contraente esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza di

dette comunicazioni l'Amministrazione contraente non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione contraente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione contraente sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione contraente non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub

fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente Accordo Quadro comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 22 Modalità e termine di collaudo

A seconda dell'importo del contratto derivato:

- Il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del Codice o dell'art. 28 Allegato II.14 dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori
- I lavori oggetto dell'appalto sono soggetti a collaudo che, ai sensi dell'articolo 116 comma 2 del Codice, deve aver luogo entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori (lavori sopra soglia di rilevanza europea; lavori inclusi nell'elenco di cui all'art. 28 all.to II.14)

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui

all'articolo 116 comma 2 e di cui all'Allegato II.14 del Codice.

Se la direzione lavori del contratto derivato è affidata a professionista esterno, oppure se trattasi di opere complesse:

- come disposto dall'articolo 30 comma 3 dell'allegato II.14 del Codice, è previsto il collaudo statico in corso d'opera.
- Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione contraente può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione contraente prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

III. ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 23 Modalità di comunicazione

Tutte le comunicazioni tra Città Metropolitana di Genova, le Amministrazioni contraenti e l'Appaltatore devono avvenire esclusivamente a mezzo PEC, indicando sempre nell'oggetto anche l'ID dell'Accordo Quadro.

Solo in caso di impossibilità documentata possono essere utilizzate altre forme di comunicazione aventi valore legale, quali la raccomandata A.R. La comunicazione a mezzo mail può essere effettuata a supporto degli strumenti sopra indicati.

Le parti s'impegnano a comunicare e ad aggiornare tutti i recapiti funzionali alle comunicazioni relative all'Accordo Quadro e ai contratti derivati.

Articolo 24 Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull'andamento dell'Accordo Quadro, sia richiedendo all'Appaltatore l'elaborazione di report specifici in relazione allo stato di attuazione dell'Accordo Quadro e agli importi disponibili residui, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 5 giorni (cinque) giorni dalla data di richiesta, sia mediante la ricognizione delle segnalazioni ricevute dai RUP dei contratti derivati

relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.

L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a tale fine potrà essergli richiesto l'invio periodico di informazioni aggregateriguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi Principali ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente, completi di: codice, importo, numero e ubicazione degli immobili oggetto del contratto, data di stipula, termine finale di durata, ecc.;
- altre eventuali informazioni relative all'andamento dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è responsabile per l'attivazione di contratti derivati al di sopra della capienza dell'Accordo Quadro. Pertanto s'impegna a manlevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità dovesse discendere da tali omissioni e risarcire eventuali danni e oneri che dovessero da ciò derivare.

Articolo 25 Oneri delle Amministrazioni contraenti

Le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare alla Città Metropolitana di Genova tutte le variazioni dell'importo del contratto derivato per qualsiasi causa intervenute, ai fini del monitoraggio costante

dell'andamento dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati.

Ciascun Soggetto contraente, aderendo al presente contratto di Accordo quadro si impegna a riconoscere alla Città metropolitana di Genova, nella sua qualità di centrale di committenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023, quota parte dell'incentivo previsto in ragione dei compiti assunti per la progettazione, l'affidamento e il monitoraggio della Convenzione Quadro. La quota parte dell'incentivo da riconoscere alla Città metropolitana di Genova dovrà essere quantificata in misura pari al 25% dell'importo dell'incentivo stesso, calcolato ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 del citato Decreto e del Regolamento adottato da Città metropolitana di Genova con Atto n. 23 del 28/02/2025 e ss.mm.ii., sul valore del contratto attuativo, comprensivo di eventuali e successivi atti aggiuntivi.

Articolo 26 Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati

26.1 Penali sull'Accordo Quadro

Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate dalla Stazione appaltante le seguenti penali: , ,:

- 1) A seguito della segnalazione inviata dall'Amministrazione Contraente entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione all'Appaltatore e a contraddittorio concluso per mancato rispetto

delle tempistiche previste in relazione al processo di adesione all'Accordo Quadro e attivazione dei contratti derivati: € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo (fatta salva la risoluzione del contratto di Accordo Quadro in caso di ritardo superiore a 15 giorni)

- 2) Ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione Appaltante della reportistica o delle informazioni richieste periodicamente: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla Stazione Appaltante.

<EVENTUALE, se l'appaltatore ha almeno 15 dipendenti e meno di 50>

Si applica inoltre una penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro **numero in cifre,00# (numero in lettere/00)** per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 1 dell'Allegato II.3 del Codice, vale a dire per:

- mancata o ritardata trasmissione alla Stazione Appaltante della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 2);

- mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti di-sposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (comma 3).

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero entro sei mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro.

<FINE EVENTUALE>

L'applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussione della garanzia definitiva prestata a favore della Stazione Appaltante.

26.2 Penali sui contratti derivati e premio di accelerazione

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari all'1,5 (unovirgolacinque) per mille dell'importo contrattuale netto del contratto derivato per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

- a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;
- c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
- d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di

lavori non accettabili o danneggiati;

e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;

g) accertato mancato rispetto dell'offerta tecnica presentata nello svolgimento dei contratti attuativi stipulati sino all'applicazione delle soluzioni e metodologie indicate in offerta tecnica;

2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, etc;

3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avvengono in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori

immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

4) In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussione della garanzia definitiva prestata a favore della Stazione Appaltante.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione contraente a causa dei ritardi.

Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Codice qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione Contraente del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

La riduzione del tempo di esecuzione è premiata come segue:

- Fina a 3 giorni del tempo contrattuale non è corrisposta alcuna premialità
- Da 4 giorni fino a 1/10 del tempo contrattuale: il premio giornaliero viene calcolato con gli stessi criteri delle penali di cui al punto 1);
- Sopra 1/10 del tempo contrattuale: il premio giornaliero, calcolato con gli stessi criteri delle penali di cui al punto 1), viene maggiorato del 10% relativamente ai giorni eccedenti.

Articolo 27 Risoluzione e recesso

27.1 Risoluzione dell'Accordo Quadro

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di risolvere il presente Accordo Quadro nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- verificarsi di una delle situazioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva,

assicurativa e previdenziale;

- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione, anche parziale, del contratto;
- la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- accertato reiterato mancato rispetto dell'offerta tecnica presentata nello svolgimento del servizio nel 25% dei contratti attuativi stipulati
- accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati all'articolo 3 del Patto di integrità, di cui al successivo articolo (32) del presente Accordo Quadro, all'esito di un contraddittorio con l'Appaltatore. Resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di non avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

- (...)

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con PEC di contestazione inviata dal RUP, con

assegnazione all'Appaltatore di un termine di 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni.

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con comunicazione da inviarsi all'Appaltatore via PEC, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un contratto derivato;
- qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti raggiunga il 10% del valore dei contratti derivati attivi;
- in caso di risoluzione di contratti derivati disposta da più di un'Amministrazione contraente, con riferimento a contratti derivati di valore complessivo superiore al 40% del valore dei contratti derivati complessivamente attivati.

27.2 Risoluzione del Contratto Derivato

L'Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere il Contratto Derivato da esso stipulato nei seguenti casi:

- 1) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la realizzazione dei lavori.

Con riferimento ai contratti derivati, ai fini della risoluzione del Contratto Derivato sono considerati casi di grave

inadempimento delle obbligazioni contrattuali le seguenti:-

- a. grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- b. accertato reiterato mancato rispetto dell'offerta tecnica presentata nello svolgimento del contratto derivato;
- c. gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- d. violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 17 del presente contratto;
- e. violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- f. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- h. inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- i. ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10 dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 126 del Codice, fermo

restando il pagamento delle penali;

- j. violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) che determini un grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- k. ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1 commi 2 e 3 dell'Allegato II.3 del Codice, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10%
- l. inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 1 comma 4 dell'Allegato II.3 del Codice che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10%;

<EVENTUALE, SE L'APPALTATORE NON E' IN POSSESSO DI SOA CLASSIFICA III O SUPERIORE IN CORSO DI VALIDITA' >

- m. accertato mancato possesso, insufficiente dotazione di punti per l'operatività in cantiere, intervenuta revoca, intervenuta sospensione della c.d. patente a crediti di cui all'art. 27 d. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. rilasciata dall'ispettorato Nazionale del Lavoro. Nei casi di insufficiente dotazione di punti per l'operatività in cantiere è fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto in corso di

esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, ferma l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;

<FINE EVENTUALE>

n. accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati all'articolo 3 del Patto di integrità, all'esito di un contraddittorio con l'Appaltatore Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

2) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

3) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto.

In ogni caso è fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore dello stesso.

L'Amministrazione contraente avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10

dell'allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per quanto applicabile, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni. All'esito del procedimento, L'Amministrazione contraente dichiara risolto il contratto derivato con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

Le Amministrazioni contraenti sono tenute a segnalare alla Stazione Appaltante le cause di risoluzione dell'Accordo Quadro, di cui all'articolo 18.1, di cui siano venuti a conoscenza.

27.3 Diffida ad adempiere

Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 27.2, qualora l'esecuzione delle prestazioni del contratto derivato sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato e del Progetto esecutivo allegato all'OPL, l'Amministrazione contraente assegna via PEC all'Appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contraente, valutate le giustificazioni eventualmente fornite, può risolvere il contratto

derivato, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Le Amministrazioni contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi di contratti derivati risolti ai sensi del presente articolo.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

27.4 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dall'Accordo Quadro, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e dell'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Alle medesime condizioni le Amministrazioni contraenti hanno diritto di recedere dai propri Contratti derivati.

27.5 Effetti della risoluzione e del recesso

La risoluzione e il recesso dall'Accordo Quadro non incidono sulla prosecuzione dei contratti derivati in essere ma precludono l'attivazione di nuovi contratti derivati. Le Amministrazioni contraenti che abbiano in corso contratti

derivati hanno a disposizione, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni, la cauzione definitiva prestata a loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art.122, comma 5 e seguenti, e dall'art.123 comma 2 e dall'Allegato II.14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni Contraenti.

La risoluzione comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 28 Misure anticorruzione

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione aggiornata e

approvata annualmente con Determinazione del Sindaco Metropolitano, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo: <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

-in relazione al presente Accordo Quadro, a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e

di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per la Stazione Appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:

<https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino la Città metropolitana di Genova.

Articolo 29 Tutela della riservatezza

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione dell'Accordo Quadro in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

In particolare, l'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori

sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, informando immediatamente la Stazione Appaltante al verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.

La Stazione Appaltante tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'informazione resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento" contenuta nei documenti di gara.

La Città Metropolitana di Genova informa l'appaltatore che il presente Accordo Quadro verrà pubblicato nella "Sezione Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici.

Articolo 30 Criteri ambientali minimi

L'appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto Ministeriale 5 agosto 2024 recante Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, pubblicato in G.U. n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024. ed s.m.i, come declinati nella allegata relazione.

Articolo 31 Controversie e Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente Accordo Quadro e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto derivato, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione contraente; a tale fine l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione. Qualora, in un contratto derivato, siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 del Codice.

Articolo 32 Patto di Integrità

Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrità, che hanno firmato digitalmente in data (...), di cui alla Determinazione dirigenziale di Città metropolitana n. 3034 del 25 novembre 2024

Il patto di Integrità è parte integrante e sostanziale del presente contratto, non materialmente allegato ad esso ma conservato agli atti di Città metropolitana.

Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.

Articolo 33 Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente Accordo Quadro, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente Accordo Quadro e ai suoi allegati viene assolta, a cura della Città metropolitana, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dell'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro (importo in cifre / importo in lettere)

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'originale del presente Accordo Quadro e ai suoi allegati l'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo complessivo di Euro (importo in cifre) / (importo in lettere). L'importo, come indicato dalla Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo, è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base all'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dell'allegato I.4, Tabella A, pari a Euro (importo in cifre / importo in lettere), l'importo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), già corrisposto a titolo di imposta di bollo dall'Appaltatore in sede di gara (F24 Elide n. (.....) del (...data....) - quietanza conservata, in atti).

L'imposta di bollo ancora dovuta verrà versata dall'Amministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare sopra citata.

L'imposta di bollo non è dovuta sui contratti derivati, ai sensi della risposta a quesito n. 2875 del 29 ottobre 2024 resa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Supporto Giuridico.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Derivati sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si fa la registrazione del presente Accordo Quadro sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle

Entrate avviene in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione/delle Amministrazioni contraenti, che effettueranno il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).